



# **COMUNE DI CERCOLA**

## **(Provincia di Napoli)**

PIAZZA LIBERTA' 6  
Codice Fiscale 80019700634 - Part.IVA 02520471216  
Tel. 081.2581111  
<http://cercola.asmenet.it/>

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **POLIZIA MORTUARIA**

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285  
Legge Regione Campania n.12/2001

## INDICE

<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 - Competenze .....	3
Articolo 2 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi .....	3
<b>C A P O I.....</b>	<b>3</b>
<b>DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.....</b>	<b>3</b>
Articolo 3 - Dichiarazione di morte.....	3
Articolo 4 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile .....	4
Articolo 5 - Denuncia della causa di morte .....	4
Articolo 6 - Accertamenti necroscopici.....	5
Articolo 7 - Referto all'Autorità giudiziaria.....	5
Articolo 8 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	6
<b>C A P O II.....</b>	<b>6</b>
<b>OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO .....</b>	<b>6</b>
Articolo 9 - Termini.....	6
Articolo 10 - Provvidenze nel periodo di osservazione .....	7
Articolo 11 - Deposito di osservazione e obitorio .....	7
Articolo 12 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.....	8
Articolo 13 - Riscontro diagnostico.....	8
Articolo 14 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio.....	8
Articolo 15 - Prelievi per trapianti terapeutici .....	9
Articolo 16 - Autopsia e trattamenti conservativi.....	9
<b>C A P O III.....</b>	<b>10</b>
<b>FERETRI.....</b>	<b>10</b>
Articolo 17 - Feretro individuale - deposizione.....	10
Articolo 18 - Sigillatura del feretro .....	10
Articolo 19 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti.....	10
Articolo 20 - Fornitura feretri.....	11
Articolo 21 - Verifica feretri.....	12
Articolo 22 - Piastrina di riconoscimento .....	12
<b>C A P O IV.....</b>	<b>12</b>
<b>TRASPORTI FUNEBRI.....</b>	<b>12</b>
Articolo 23 - Definizione di trasporto funebre - Consistenza - Percorso.....	12
Articolo 24 - Norme generali per i trasporti .....	13
Articolo 25 - Trasporto della salma non in sede di funerale.....	13
Articolo 26 - Riti religiosi .....	13
Articolo 27.....	14
Trasporto da o per altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	14
Articolo 28 - Trasporto di resti mortali, di ossa umane e di ceneri.....	16
Articolo 29 - Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri. ....	16
Articolo 30.....	16
Trasporti funebri a pagamento.....	16
Articolo 31 - Trasporti funebri a carico del Comune.....	17
Articolo 32 - Modalità di esecuzione dei trasporti funebri. ....	17
Articolo 33 - Esercizio del trasporto funebre .....	17
Articolo 34 - Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità.....	17
Articolo 35 - Requisiti ed obblighi dell'impresе autorizzate.....	19
Articolo 36 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.....	21
Articolo 37 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale.....	22
Articolo 38 - Carri funebri adibiti al trasporto.....	22
Articolo 39 - Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio .....	22
Articolo 40 - Incarico ad eseguire il servizio.....	23
Articolo 41 - Orario dei trasporti .....	23
Articolo 42 - Pubblicità delle imprese .....	23

Articolo 43 - Tariffe dei servizi funebri standardizzati .....	23
Articolo 44 - Esecuzione del servizio .....	25
Articolo 45 - Personale addetto al servizio .....	25
Articolo 46 - Responsabilità ed assicurazioni .....	25
Articolo 47 - Soggezione a leggi e regolamenti .....	26
Articolo 48 - Controlli comunali sui trasporti funebri - Modifiche .....	26
Articolo 49 - Cauzione definitiva .....	26
Articolo 50 - Divieto di cessione – Subingresso.....	26
Articolo 51 - Sospensione temporanea e revoca dell' autorizzazione .....	27
Articolo 52 - Vigilanza e Controlli.....	28
<b>C A P O V.....</b>	<b>28</b>
<b>CREMAZIONE.....</b>	<b>28</b>
Articolo 53 - Autorizzazione alla cremazione .....	28
Articolo 54 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri .....	29
Articolo 55 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri .....	30
Articolo 56 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie .....	31
Articolo 57 - Cremazione stranieri .....	32
<b>C A P O VI.....</b>	<b>32</b>
<b>PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO FUNEBRE.....</b>	<b>32</b>
Articolo 58 - Necroforo .....	32
<b>C A P O VII.....</b>	<b>33</b>
<b>VENDITA DI ARTICOLI FUNEBRI - ATTIVITA' DI DISBRIGO PRATICHE.....</b>	<b>33</b>
Articolo 59 - Vendita di articoli funebri e attività di disbrigo pratiche .....	33
in forma disgiunta dal trasporto funebre.....	33
Articolo 60 - Divieti .....	33
Articolo 61 - Sospensione – Revoca.....	34
<b>C A P O VIII.....</b>	<b>34</b>
<b>DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>34</b>
Articolo 62 - Locandine per gli avvisi necrologici murali.....	34
Articolo 63 - Modulistica - Tariffario.....	35
Articolo 64 - Sanzioni .....	35
Articolo 65 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento .....	35
Articolo 66 - Abrogazione precedente disposizioni .....	36

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 - Competenze**

01. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'Art. 344 del T.U.L.L.S.S. e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.285/1990, della L.R. 12/01 e successive modifiche e normative vigenti in materia della Regione Campania.

02. I servizi di Polizia Mortuaria sono di competenza del Comune di Cercola, mentre i servizi cimiteriali sono di competenza esclusiva del Consorzio Cimiteriale che li esercita tramite i suoi organi preposti.

03. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza vigila e controlla, ai fini igienico sanitari.

### **Articolo 2 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi**

01. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa.

02. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:

- coniuge convivente
- figli
- genitori
- altri parenti in ordine di grado
- eredi istituiti.

03. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti.

04. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

## **CAPO I**

### **DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.**

#### **Articolo 3 - Dichiarazione di morte**

01. La morte di persona, sul territorio comunale, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

02. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

03. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
04. La dichiarazione è fatta su apposito registro ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
05. Il decesso avvenuto in ospedale, clinica, casa di cura, casa di riposo sanitaria assistita, è comunicato all'ufficiale di stato civile, redigendo apposito modulo, di cui all'art.63, a cura del Direttore delegato della rispettiva Amministrazione, nei termini di cui sopra, con allegata la scheda ISTAT compilata.

#### **Articolo 4 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile**

01. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del Medico Curante, di cui al successivo art.5..
02. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione dell'autorizzazione al seppellimento e dell'atto di morte.
03. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell' art. 78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione ( art. 11) e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite il responsabile del Cimitero, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

#### **Articolo 5 - Denuncia della causa di morte**

01. Il Medico Curante deve non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla A. S. L. competente, così come previsto dall' art. 1 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90
02. Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
03. Nel caso di morte senza assistenza medica, o di irreperibilità del medico curante, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando oltre che il certificato necroscopico anche la scheda ISTAT di competenza del medico curante.
04. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, e compilando la sola scheda ISTAT.
05. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all' art. 100 del D. P.R. 13/02/1964 n.185.

06. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione facendo osservare le precauzioni igienico-sanitarie per il rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive.
07. Presso il distretto della A.S.L. competente sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

#### **Articolo 6 - Accertamenti necroscopici**

01. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 9.
02. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli artt. 1 e 2 del D.M. Sanità del 22/08/1994 n.524..
03. In esito alla visita, il Medico Necroscopo, compila l'apposito certificato dell'ufficio, che resta allegato al Registro degli atti di morte.
04. Le funzioni di Medico Necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della A.S.L., da un medico nominato dalla stessa A.S.L. competente.
05. Le funzioni di Medico Necroscopo per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.
06. Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedaliere, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., il Sindaco, udito il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed i certificati predetti, compilati rispettivamente dal Medico Curante e dal Direttore Sanitario.
07. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Responsabile dell' Ufficio di Stato Civile, concordano con il responsabile della A.S.L. di competenza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la organizzazione dei Servizi di Necroscopia e di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ossequio a quanto disposto dall' art. 6 della L.R. Campania 12/2001. In particolare per i servizi di necroscopia deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

#### **Articolo 7 - Referto all'Autorità giudiziaria**

**01.** Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt.365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

**02.** In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

**03.** Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza.

**Articolo 8 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

**01.** Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza.

**02.** Inoltre Il Responsabile Sanitario provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del Medico Necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

**CAPO II**

**OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

**Articolo 9 - Termini**

**01.** Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumolato o cremato.

**02.** Detto termine, su disposizione del Medico Necroscopo (o Medico Legale), può essere ridotto:

- a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
- b) nei casi di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma;
- c) nei casi di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
- d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente.

**03.** E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico non accerti la morte come predetto.

**Articolo 10 - Provvidenze nel periodo di osservazione**

- 01.** Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
- 02.** Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, prescrive le speciali misure cautelative.

**Articolo 11 - Deposito di osservazione e obitorio**

- 01.** Il Comune di Cercola dispone, presso il cimitero consortile, di apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il Medico Necroscopo effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all' art. 6 presso i detti locali;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
  - d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopo di cui al precedente art. 6, in attesa della fine del periodo di osservazione.
- 02.** Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.
- 03.** Il Comune dispone, presso il cimitero consortile, di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.
- 04.** L'ammissione è disposta dal Responsabile del Cimitero, su richiesta: dei familiari o da loro delegato; dal Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza; dall'Autorità Giudiziaria.
- 05.** Il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.
- 06.** Il Responsabile del Cimitero Consortile può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.
- 07.** Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dagli artt.23 e seg.
- 08.** Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L.

di competenza in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185.

**Articolo 12 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.**

01. Salvo il nulla osta di cui all' art. 7 comma 2, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte che verrà consegnata, tramite il necroforo di cui al successivo art. 58, al responsabile del Cimitero consortile, il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
02. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero consortile, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile, del Comune di Cercola in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto funebre.
03. Pari autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
04. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall' art. 7 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, su richiesta degli interessati applicando le modalità indicate nel precitato articolo.
05. Il trasporto è disciplinato dagli art.23 e seg.
06. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

**Articolo 13 - Riscontro diagnostico**

01. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all' art. 37 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37,38 e 39 dello stesso Reg. P.M. D.P.R. 285/90
02. I risultati devono essere comunicati al Sindaco dove è avvenuto il decesso e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
03. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopo o settore deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.
04. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

**Articolo 14 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio**

01. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso o l'amputazione, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

02. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg. P.M. D.P.R. 285/90
03. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
04. A sua volta il Direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all' art. 41 Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.
05. Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza può autorizzare, con le modalità di cui all' art. 43 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero Consortile.
06. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero.
07. Il commercio di ossa umane è vietato.

#### **Articolo 15 – Prelievi per trapianti terapeutici**

01. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2/12/75, n.644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n.198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/6/1977, n.409.

#### **Articolo 16 - Autopsia e trattamenti conservativi**

01. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all' art. 45 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90
02. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero consortile, di cadaveri deceduti in Comuni che non fanno parte del Consorzio Cimiteriale e sprovvisti di sala autoptica, le spese per l'uso della stessa saranno a carico del comune di residenza del deceduto, secondo la tariffa allegata al presente regolamento.
03. Qualora l'autopsia o il riscontro diagnostico sia disposto dalla direzione di enti ospedalieri, universitari o di studio, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'ente richiedente.
04. I trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza.
05. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
06. Il Medico Curante ed il Medico Necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
07. Il trattamento antiputrefattivo, di cui al successivo art.24, è eseguito dal Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
08. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all' art. 47 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90

## CAPO III

### FERETRI

#### **Articolo 17 - Feretro individuale - deposizione**

01. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 19.
02. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
03. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
04. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
05. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 5 comma 6.

#### **Articolo 18 - Sigillatura del feretro**

01. La sigillatura del feretro, anche se trattasi di feretro metallico, è fatta da privato esperto con l'assistenza obbligatoria del necroforo, di cui al successivo art.58.
02. In ogni caso è eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art. 12 e sia stato accertato da parte del necroforo che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro, redigendo apposito verbale di sigillatura.

#### **Articolo 19 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti**

01. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè;
  - a) per inumazione comune quinquennale: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno, di pino ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all' art. 75 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90;
  - b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;

c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:

1) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, perché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

2) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall' art. 30 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all' art. 77 Reg. P.M. D.P.R. 285/90, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto. Nel caso che a destinazione il feretro sia inumato, al posto della cassa metallica, interna alla cassa di legno, può essere utilizzato un contenitore di materiale biodegradabile, denominato barriera, autorizzato dal Ministero della Sanità.

**02.** Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno o all'interno, secondo lo stato d'uso e la destinazione definitiva del feretro.

**03.** Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata ed asportata, prima dell'inumazione, dal personale dell'impresa che ha effettuato il trasporto, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

**04.** Per le esumazioni è vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.

**05.** Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

#### **Articolo 20 - Fornitura feretri**

**01.** Il Comune di Cercola provvede, nel proprio territorio, alla fornitura gratuita del feretro di cui all' articolo precedente comma 1 lettera a), per salme di persone:

1) il cui trasporto è disposto dall'Autorità Giudiziaria;

2) che risultano indigenti e che non abbiano familiari o parenti tenuti agli alimenti.

**02.** Nel caso di cui al punto 2) del comma precedente, l'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, darà incarico all'Ufficio Assistenza

sociale del proprio Comune di accertare le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di fornitura ed esecuzione del trasporto funebre all'impresa convenzionata, di cui al successivo art. 31 comma 2.

**03.** La fornitura dei feretri, nei casi diversi dal comma 1, in occasione di decesso di persona per effettuare il trasporto funebre e il relativo interro tanto per i campi comuni quanto per le sepolture di famiglia, è sempre fatta da impresa di trasporto funebre aventi le autorizzazioni previste dal successivo art. 34.

#### **Articolo 21 - Verifica feretri**

**01.** Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo di cui all' art. 58, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

#### **Articolo 22 - Piastrina di riconoscimento**

**01.** Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

**02.** Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 23 - Definizione di trasporto funebre – Consistenza - Percorso**

**01.** Costituisce trasporto funebre di cadavere, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, utilizzando obbligatoriamente i carri funebri idonei ed il personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

**02.** Nel trasporto funebre è consisto l'accompagnamento del carro funebre in corteo a piedi, se richiesto, da eseguirsi a passo, dal luogo del decesso fino alla Chiesa o tempio, se nelle vicinanze, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento per altri 500 mt., o fino alla piazza più vicina, ove avrà luogo lo scioglimento dello stesso corteo e quindi il proseguimento a velocità ordinaria

senza corteo e con l'itinerario più breve al Cimitero.

**03.** Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto, entro un percorso di 500 mt., ove avrà luogo lo scioglimento del corteo, quindi il prosieguo verso il Cimitero con le modalità di cui al capo precedente.

**04.** Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

**05.** Il trasporto funebre è disciplinato dal presente regolamento, dal capo IV del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e dalle norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 12/2001.

#### **Articolo 24 - Norme generali per i trasporti**

**01.** In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all' art. 30 del Reg. P.M D.P.R.285/90 e del precedente art. 19; inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza o da altro personale tecnico da lui delegato, il trattamento igienico, di cui all' art. 32 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

**02.** Si osserveranno inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

**03.** La salma è da consegnare al necroforo di cui al successivo art.58 e dovrà essere munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento e del verbale di riconoscimento e di consegna di cui al successivo art. 27 comma 1.

#### **Articolo 25 - Trasporto della salma non in sede di funerale**

**01.** Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.

**02.** Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., l'Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, l'Ufficiale di Stato Civile, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa di trasporti funebri in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art.34, ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.

**03.** In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

#### **Articolo 26 - Riti religiosi**

01. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all' art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

02. La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente.

### **Articolo 27**

#### **Trasporto da o per altri Comuni per seppellimento o cremazione**

01. Il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, ad impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, a seguito d'istanza degli interessati o della stessa impresa delegata [modelli predisposti, art.63], con allegati il nulla osta del Medico Sanitario della A.S.L. competente e permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile [modelli predisposti, art.63], tale documentazione resta unita all'atto d'autorizzazione. L'autorizzazione sarà rilasciata al necroforo, di cui all'art.58, il quale dopo aver controllato la dichiarazione d'idoneità sanitaria del carro funebre, che il feretro sia stato confezionato a norma di legge secondo la destinazione e che il personale utilizzato nella movimentazione del feretro sia quello dichiarato nell'istanza, redigerà apposito verbale di riconoscimento e di consegna con l'attestazione del compimento delle operazioni eseguite, da compilarli in duplice copia, di cui una da consegnare al responsabile del Cimitero di destinazione e l'altra da restituire all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione [modelli predisposti, art.63].

02. Se il trasporto sarà effettuato da altro incaricato diverso dal necroforo, dovrà essere specificato il nominativo nell'istanza di cui al comma 1, pertanto il necroforo consegnerà all'incaricato anzidetto l'autorizzazione di cui al comma 1 con gli allegati, parimenti se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, l'autorizzazione anzidetta deve stare in consegna al vettore.

03. Nel caso in cui la salma, prima di essere trasportata al Cimitero consortile, deve sostare in una Chiesa che si trova nel territorio comunale, per le relative onoranze, il trasporto funebre può essere effettuato solo ed esclusivamente da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 34. Se altrimenti la salma deve essere trasportata direttamente in altro Cimitero di altro Comune, senza sosta per le relative onoranze, l'impresa che effettuerà il trasporto funebre di cui al comma 1, se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre rilasciata dal Comune di Cercola (art.34), dovrà dimostrare di possedere la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché il possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, pertanto all'istanza di cui al comma 1, tendente ad ottenere l'autorizzazione al trasporto funebre, dovrà allegare copia di:

- 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'espletamento dell'attività funebre e di trasporto funebre;
- 2) Autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche in

- occasione di decesso di persona;
- 3) Comunicazione di vicinato per la vendita di casse funebri;
  - 4) Idoneità sanitaria del carro funebre con cui si eseguirà il trasporto;
  - 5) Elenco nominativo dei necrofori che effettueranno il trasporto del feretro, minimo 4 unità, a norma della L.81/2008, regolarmente iscritti all'INPS e all'INAL e a libro paga;
  - 6) Attestazione di regolarità contributiva previdenziale e tributaria;
  - 7) Attestazione del pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

In questo caso le mansioni di verifica e controllo effettuate dal necroforo, con la compilazione del verbale di cui al comma 1, saranno svolte da necroforo dipendente di ditta autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, ai sensi dell'art.34 e 58, su incarico dell'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso.

**04.** Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze [modelli predisposti, art.63].

**05.** L'ufficio di stato civile che provvede a rilasciare l'autorizzazione al trasporto di cui al precedente comma 1, esercita la vigilanza sulle imprese di trasporto funebre, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento, anche avvalendosi di potestà ispettiva, pertanto è tenuto periodicamente ad effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicità dei documenti presentati a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente comma 3.

**06.** I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:

a) trasporti diretti al Cimitero;

Per tali trasporti nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese di trasporti funebri che vi provvedono;

b) trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio del Comune di Cercola.

Per tali trasporti, con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, le imprese di trasporti funebri che vi provvedono devono essere preventivamente autorizzate dal Comune dove si svolgono le esequie, a seguito d'istanza presentata all'ufficio di stato civile competente per territorio e, se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre di cui al successivo art.34, devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche e di risorse umane atte a garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio, pertanto dovranno allegare all'istanza [modello predisposto, art. 63], unitamente all'autorizzazione al trasporto della salma rilasciata dal Comune di partenza, anche:

- Elenco nominativo dei necrofori che effettueranno il trasporto del feretro, minimo 4 unità, a norma della L.81/2008, regolarmente iscritti all'INPS e all'INAL e a libro paga;
- Attestazione comprovante il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nel caso che l'impresa non è in possesso dei suddetti requisiti, non è autorizzata ad effettuare il trasporto funebre, quindi provvederà a lasciare la salma, facendo subentrare, per le esequie nel territorio comunale, una ditta autorizzata dal Comune competente per territorio, la quale applicherà la tariffa relativa al tipo di

carro funebre richiesto.

07. Il responsabile del Cimitero, accerterà la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto dall'articolo 19.

**Articolo 28 - Trasporto di resti mortali, di ossa umane e di ceneri**

01. Il trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, dal Comune di Cercola ad altro Comune o per altro Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco. Alla richiesta gli interessati dovranno allegare il nulla osta alla ricezione del responsabile del Cimitero o dell'Ente di destinazione.

02. Tali trasporti non sono soggetti né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'obbligo dell'impiego del feretro e della vettura funebre.

03. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

04. Le ceneri dovranno essere raccolte nei contenitori di cui al successivo art.56 comma 1.

**Articolo 29 - Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.**

01. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all' art. 27 del Reg.P.M. D.P.R.285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all' art. 23 del Regolamento P.M. precitato. L'autorizzazione al Trasporto funebre in tutti i casi è comunque rilasciata dal Sindaco dove è avvenuto il decesso, che sostituisce il Prefetto, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.

02. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

**Articolo 30**

**Trasporti funebri a pagamento**

01. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese di trasporti funebri autorizzate dallo stesso Comune, di cui agli articoli 34 e seguenti.

02. Il trasporto funebre deve avvenire con mezzi indicati nell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

03. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali di cui al comma 1 e 2, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.

**Articolo 31 - Trasporti funebri a carico del Comune**

**01.** I trasporti funebri a carico del Comune sono eseguiti per i deceduti di cui al comma 1 dell'art. 20 e saranno effettuati oltre che con la fornitura del cofano funebre e del carro funebre per il trasporto, anche con la prestazione di personale necroforo per la composizione della salma e la prestazione del disbrigo delle pratiche relative.

**02.** Il Comune di Cercola procederà all'affidamento dei servizi di cui al comma 1, ad impresa privata che dimostri il possesso dei requisiti tecnico organizzativi necessari allo svolgimento del servizio e di aver già svolto negli ultimi cinque anni, analogo servizio in concessione in almeno due comuni d'Italia, al fine di assicurare una adeguata e dignitosa qualità del servizio.

**03.** Si procede all'appalto dei servizi di cui al precedente comma 1, mediante unico esperimento di gara, con la procedura di cui all'art.55 del D.Lgs. 163/2006, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.83 dello stesso D.Lgs. 163/2006

**Articolo 32 - Modalità di esecuzione dei trasporti funebri.**

**01.** Compete al Sindaco del Comune di Cercola, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- b) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri;
- c) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;

**02.** Per i morti di malattie infettivo/diffusive, dovranno essere osservate le norme di cui all' art. 25 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90 e le precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive.

**Articolo 33 - Esercizio del trasporto funebre**

**01.** L'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese autorizzate dallo stesso Comune, con le modalità di cui al successivo art. 34, le quali sono tenute all'osservanza delle discipline contenute nel presente regolamento.

**02.** La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall' art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

**Articolo 34 – Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità**

**01.** Il Comune di Cercola, concede l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri sul proprio territorio comunale, alle imprese che accettano le condizioni del presente regolamento. All'uopo le imprese interessate dovranno produrre apposita domanda [modello predisposto, art.63], sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, da presentare all'ufficio protocollo del

Comune dove si intende esercitare, in carta da bollo ed indirizzata al Sindaco, con l'impegno di provvedere entro 30 giorni all'integrazione con i documenti che dimostrano il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui al successivo art. 35. L'impresa dovrà allegare copia del versamento di una cauzione di Euro 30.000,00 (trentamila/00), versata nei modi di legge ed inoltre dichiarare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e presentare nella domanda:

- a) il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile direttore dell'impresa incaricato alla gestione del servizio e del rappresentante abilitato ad agire nei confronti del Comune, oltre un recapito certo per le eventuali comunicazioni;
- b) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento e di non trovarsi nelle condizioni ostantive del successivo art. 36;
- c) di impegnarsi a rispettare il Codice deontologico allegato alla L.R. 12/2001, che sottoscrive ed allega all'istanza;
- d) di impegnarsi ad essere sempre reperibile, fornendo l'eventuale recapito, sia di giorno che di notte;
- e) di garantire il contemporaneo svolgimento di più funerali;
- f) di garantire per ogni servizio di trasporto funebre un numero di persone non inferiore a quattro, in pieno rispetto della L.81/2008, con mansioni di autista-necroforo o di necrofori;
- g) di garantire le tipologie di trasporto applicando i relativi prezzi dei servizi standardizzati previsti dal presente Regolamento al successivo art. 43;
- h) di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche nella modalità di svolgimento dei cortei funebri;
- i) di impegnarsi affinché il personale dipendente, nell'espletamento dei servizi, vestirà una divisa appropriata e sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento;
- j) di impegnarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi;
- k) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al successivo art. 35;

**02.** L'autorizzazione è concessa dal Comune, previa verifica, da parte del responsabile dell'ufficio Comunale competente, dei requisiti previsti dal successivo art. 35. Ogni eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato ed in tal caso dovrà essere restituita la cauzione di cui al 1° comma.

**03.** Il responsabile dell'ufficio Comunale competente, nei casi di domande incomplete potrà richiederne per iscritto all'impresa interessata la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione non sarà rilasciata e la cauzione sarà restituita.

**04.** L'autorizzazione rilasciata dal Comune ad ogni singola impresa ha la durata annuale a decorrere dalla data del rilascio, e rinnovabile a presentazione di nuova istanza con allegata la documentazione attestante la persistenza dei requisiti di cui al successivo art. 35. L'autorizzazione s'intende, comunque, cessata alla scadenza annuale senza formalità d'alcuna disdetta.

**Articolo 35 - Requisiti ed obblighi dell'impresе autorizzate**

**01.** In considerazione del bacino di utenza e del carico demografico dei tre Comuni Consorziati ed al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività, dovranno essere utilizzati, per ogni servizio di trasporto funebre a pagamento, gli strumenti idonei a rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette attività devono essere espletate da ditta qualificata e con specifica attitudine professionale così come previsto dall' art. 9 comma 2 della L.R. 12/2001 successivamente modificato dalla Legge finanziaria 2010 bollettino ufficiale Regione Campania n°7 del 21.001.2010.

E' intento del Comune di Cercola salvaguardare e conservare i riti funebri e le antiche tradizioni locali così come prevede l' art. 1 lettera e) della L.R. 12/2001, quali lo svolgimento di riti funebri eseguiti con carri funebri monumentali a trazione animale.

In considerazione di quanto sopra le imprese di cui all' art. 33 che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del comune, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone congiuntamente al possesso di comunicazione di vicinato per la vendita di casse funebri e di altri articoli ed arredi funebri, rilasciate per i locali di cui al successivo comma b) e iscrizione della ditta da almeno dieci anni, al registro della C.C.I.A.A. di competenza, per attività specifica di trasporti funebri;
- b) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo, nel territorio comunale dove si intende esercitare, di locale per l'accoglimento dei clienti;
- c) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa situata nel territorio comunale oppure in un altro comune limitrofo, purché non sia distante più di 1 Km dal confine del Comune di Cercola utilizzata per il ricovero dei carri funebri, avente i requisiti di idoneità e l'autorizzazione di cui al successivo art. 39, di superficie di parcheggio (sosta e manovra) e locali annessi sufficienti ad ospitare oltre che i carri funebri dell'impresa, anche eventuali carri funebri di passaggio che sostano nel territorio comunale;
- e) Nel rispetto dell'art.9 c.2 della L.R. 12/01 successivamente modificato dalla Legge finanziaria 2010 bollettino ufficiale Regione Campania n°7 del 21.01.2010, disponibilità, alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7, comma 1, definiti con delibera Giunta regionale 963/09 e precisamente di un direttore tecnico, nonché 4 operatori funebri, impiegati nella prestazione del servizio con mansioni di autista-necroforo a cui affidare l'incarico di trasporto della salma, di cui al combinato disposto dell' art. 19 e 23 del D.P.R. 285/90 e circolare del Ministero della Sanità n.10 comma 5° punto 4, lettera a), che abbiano tutti rapporto di lavoro

conforme alle disposizioni sul collocamento, contributive, assicurative e concernenti le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, regolarmente iscritti nel libro matricola; Eventuali requisiti formativi di tutti gli addetti che saranno stabiliti dalla Regione Campania, si intendono integralmente recepiti dal presente regolamento

- d) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di mezzi che dovranno essere in dotazione all'impresa per assicurare il servizio di trasporto funebre e che dovranno essere almeno:
- 1) N. 7 carri funebri, di proprietà o in leasing, di colore e dimensioni idonei per le vari classi di trasporto, di cui almeno due con prima data di immatricolazione minima di cinque anni; dichiarati idonei a termini dell'art. 20 del D.P.R. 285/90 e rispondenti ai requisiti prescritti dal codice della Strada;
  - 2) N. 1 carro funebre ippotrainato;
  - 3) N. 3 auto speciali, di proprietà o in leasing, adibite al trasporto di fiori e coroni, rispondenti ai requisiti prescritti dal codice della Strada;
- e) Polizze di assicurazione della responsabilità civile e idoneità sanitaria di ogni autoveicolo;
- f) Regolarità contributiva I.N.P.S.;
- g) Regolarità del pagamento delle imposte e tasse, attestata dall'ufficio Agenzia delle Entrate competenti;
- h) Comunicazione del rischio (D.lgs. 81/2008);
- i) Documento di valutazione del rischio (art.,17 D.lgs.81/2008);
- l) Nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- m) Documentazione circa sopralluoghi degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente;
- n) Certificato UNI-EN ISO 9001 per la categoria onoranze funebri
- o) Casellario giudiziario dell'amministratore, del direttore tecnico e di tutti i soci.

**02.** Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente dovrà essere comprovato come segue:

- per quanto riguarda il punto a), g), h), n) e o) con certificazione in originale rilasciata dai vari Enti preposti;
- per quanto riguarda i punti b) e c) mediante copia autenticata dei contratti di fitto o degli atti di proprietà dei locali sede dell'agenzia, dell'autorimessa con le relative autorizzazioni sanitarie;
- per quanto riguarda il punto d) mediante copia autenticata del documento di cui all' art. 45 comma 3;
- per quanto riguarda il punto e) comma 1) e 3) mediante copia autenticata dei libretti di circolazione degli automezzi e delle polizze assicurative R.C. e dell'attestazione di idoneità sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio;
- per quanto riguarda il punto e) comma 2), mediante dichiarazione attestante il possesso da parte dell'impresa, con allegata la foto del carro funebre e l'attestazione di idoneità sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio;

- per quanto riguarda il punto f) mediante copia autenticata dei documenti richiesti;

- per quanto riguarda i punti i), l), m) e n) mediante copia autenticata della documentazione richiesta e prevista dalla legge 81/2008.

**03.** Sono fatti salvi i requisiti che potranno essere stabiliti a mente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.

**04.** I registri comunali per la classificazione degli addetti alle attività funebri e cimiteriali con i vari profili professionali e per la individuazione delle imprese di trasporti funebri autorizzate, di cui alla L.R. 12/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, saranno istituiti dall'ufficio Comunale competente, che ne curerà il mantenimento.

**05.** Il Settore competente, con apposita determina, detterà le norme di utilizzo del registro di cui al comma 4, stabilendone le modalità di iscrizione e le modalità di mantenimento, in ossequio alle norme regionali vigenti.

**Articolo 36 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre**

**01.** Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 34, le seguenti situazioni, se gravanti sia sul titolare o sul legale rappresentante e sia sul direttore dell'impresa e sia sul personale incaricato alla trattazione degli affari:

- a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/03/1942, N. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all' art. 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all' art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, N. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all' art. 513bis del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all' art. 32 bis del codice penale;

- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

**Articolo 37 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale**

**01.** L'autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero consortile, di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, è rilasciata dall'ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, in calce all'autorizzazione al seppellimento, direttamente al necroforo, di cui all'art. 58, incaricato del trasporto funebre e dipendente di impresa autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri nel Comune dove è avvenuto il decesso, ai sensi dell' art. 34;

**02.** Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ufficio di stato civile dovrà verificare, per ciascun trasporto, l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, di cui all' art. 34 del presente regolamento, rilasciata dal comune dove è avvenuto il decesso;

**Articolo 38 - Carri funebri adibiti al trasporto**

**01.** I carri funebri utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

**02.** Gli autofunebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

**03.** I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall' art. 20 del DPR 285/1990, sono riconosciute idonee alla funzione dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente e devono essere:

- a) internamente nella parte di appoggio del feretro, rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
- b) sempre in perfetto stato di funzionamento e decorosa manutenzione;
- c) disinfettate periodicamente almeno una volta la settimana ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche.

**04.** Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione, dichiarandone l'idoneità su apposito registro che deve essere conservato su ogni carro funebre e deve essere esibito, a richiesta agli incaricati della vigilanza.

**05.** Sia all'esterno che all'interno delle vetture non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolano operazioni del servizio o danneggino la vettura.

**Articolo 39 - Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio**

**01.** Ferme restando le previsioni di cui al precedente art. 35, la rimessa delle vetture funebri, se ubicata nel territorio Comunale, deve essere in località individuata dal Sindaco con apposito provvedimento di licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli adibiti ad esclusivo esercizio del servizio trasporti funebri, rilasciata nel rispetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e del vigente Piano Regolatore Generale.

**02.** Tali locali devono essere provvisti delle attrezzature e dei mezzi per il

lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

03. Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente.

04. Le vetture funebri di passaggio con o senza salme, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta.

#### **Articolo 40 - Incarico ad eseguire il servizio**

01. La scelta delle imprese di trasporti funebri da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente all'ufficio o alla sede della stessa impresa, la quale espleta le incombenze richieste e necessarie al trasporto funebre, purché munite della prescritta autorizzazione di cui all'art.34.

02. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di impresa di trasporto funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa, di cui al precedente art. 35 comma 1 lettera b), non è ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori della sede dell'impresa. Al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate di cui all' art. 43, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa, che saranno ben esposte presso la sede operativa.

03. È assolutamente vietato alle imprese di trasporti funebri sostare nei pressi di ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, nosocomi, cliniche geriatriche, abitazione di morienti, ecc.. per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi é ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

#### **Articolo 41 - Orario dei trasporti**

01. I trasporti funebri, salvo diverse disposizione dell'Ente di Competenza sono effettuati durante il seguente orario:

- nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
- nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00;.

02. Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

#### **Articolo 42 - Pubblicità delle imprese**

01. Le imprese autorizzate ad esercitare l'attività di trasporto funebre, dal Comune di Cercola, possono esporre la propria pubblicità anche sugli autoveicoli e sui stampati a lutto purché sia chiara e semplice. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 43 - Tariffe dei servizi funebri standardizzati**

01. Il servizio funebre fornito dall'impresa autorizzata, comprende l'utilizzo di un autofunebre con quattro autisti-necrofori, la deposizione della salma dal luogo

del decesso nella cassa funebre, il carico della cassa funebre con salma già incassata e chiusa, sul mezzo di trasporto scelto, il trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o luogo della commemorazione, lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'autofunebre nei luoghi di esequie o di riti fino al cimitero.

02. Le imprese di trasporti funebri autorizzate, devono, su richiesta dei familiari del defunto, fornire anche servizi funebri standardizzati, così come previsto dal Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale n. 12 del 24.11.2001, nel rispetto delle tradizioni del rito funebre (art. 1 lettera e L.R. 12/2001), fornendo su richiesta, le seguenti tipologie di servizio con le rispettive tariffe:

1- Funerale di tipo economico da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo base per il trasporto funebre;
- Cofano economico in legno, senza intaglio, conforme alla legge;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; **Totale Euro 1.500,00**

2- Funerale di tipo economico da tumulazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo base per il trasporto funebre;
- Cofano economico in legno, senza intaglio, conforme alla legge;
- Cassa metallica interna alla cassa di legno;
- Prestazione di personale per sigillatura del cofano metallico;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; **Totale Euro 2.150,00**

3- Funerale di tipo medio da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre;
- Cofano di tipo medio in legno con decorazioni pressate, conforme alla legge;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; **Totale Euro 1.900,00**

4- Funerale di tipo economico da inumazione, comprensivo di:

- Carro funebre monumentale ippotrainato da sei cavalli, per il trasporto funebre;
- Cofano economico in legno, senza decorazioni, conforme alla legge;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; **Totale Euro 4.500,00**

5- Trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune comprensivo di:

- Auto funebre di tipo base per il trasporto funebre;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche occorrente; **Totale Euro 800,00**

6- I Servizi funebri con tipo carro funebre e tipo di cassa funebre diversi dai punti precedenti, su richiesta dei familiari del defunto, sono forniti dall'impresa stessa e sono riportati nel listino prezzi generale depositato presso la sede della stessa.

03. Il listino con i relativi prezzi di cui al comma precedente, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

04. Le tariffe di cui al comma due saranno aggiornate ogni due anni, dal Comune secondo l'indice ISTAT., tale aggiornamento sarà comunicato alle imprese autorizzate trenta giorni prima dell'applicazione.

#### **Articolo 44 - Esecuzione del servizio**

01. Le imprese di trasporti funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le autofunebri nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati.

02. Le imprese autorizzate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa di trasporti funebri autorizzata o altro dipendente preposto assumono le responsabilità, quali incaricati di pubblico servizio, del trasporto funebre e devono munirsi della documentazione prescritta dal presente regolamento per il trasporto funebre di salma.

#### **Articolo 45 - Personale addetto al servizio**

01. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire a propria cura e spese al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.

02. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.

03. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e si obbligano ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro. Le imprese dovranno provvedere a produrre al Comune:

- Copia autenticata del Libro Matricola riportante i nominativi del personale adibito al servizio, regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL, dichiarati nel documento di cui al punto d) dell' art. 35;

Impegnandosi di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

#### **Articolo 46 - Responsabilità ed assicurazioni**

01. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio.

02. L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità ed una congrua assicurazione per la responsabilità civile

derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi. Copia delle predette assicurazioni saranno richieste dal Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.34.

**Articolo 47 - Soggezione a leggi e regolamenti**

**01.** Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa di trasporti funebri autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalle norme Regionali, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

**Articolo 48 - Controlli comunali sui trasporti funebri - Modifiche**

**01.** L'amministrazione comunale, esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale, tramite propri addetti incaricati. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art.65 del presente regolamento.

**02.** Modifiche necessarie al presente regolamento al fine di ovviare ad eventuali inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o per perfezionare il servizio stesso, saranno comunicate all'Amministratore Comunale che provvederà ad approvarle nel più breve tempo possibile.

**03.** Eventuali disposizioni o norme sopravvenute all'approvazione del presente Regolamento, che potranno essere stabilite da Leggi Regionali o Statali, verranno a trovare diretta applicazione importando, se del caso, abrogazione implicita delle norme regolamentari interessate.

**Articolo 49 - Cauzione definitiva**

**01.** A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempienze o di cattiva esecuzione dei servizi delle imprese autorizzate, queste ultime sono tenute a prestare una cauzione definitiva di euro 30.000,00, nei modi specificati all'art.34 comma 1.

**02.** Le imprese autorizzate si obbligano a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto utilizzare in tutto o in parte per penalità. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza dell'autorizzazione e sarà restituita su richiesta dell'impresa interessata, non prima della prevista scadenza.

**Articolo 50 - Divieto di cessione – Subingresso**

**01.** E' vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di accettare o cedere lo svolgimento di uno o più servizi funebri ad impresa di trasporti funebri non autorizzata, anche se temporaneo o parziale. In caso di difetto il Comune incamererà integralmente la cauzione versata e procederà all'immediata revoca

dell'autorizzazione, fatta ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune interessato.

**02.** In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante, entro tre mesi dalla data di cessione o sub ingresso, dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione a proprio nome, procurando quanto previsto dall'art. 34 e 35 del presente Regolamento.

**Articolo 51 - Sospensione temporanea e revoca dell' autorizzazione**

**01.** Cause di sospensione temporanea all'esercizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale, sono:

- Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- Mancanza di rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- Mancato svolgimento del servizio commissionato;
- Inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 40 comma 3;
- Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di Leggi inerenti l'attività di trasporti funebri.

**02.** La sospensione temporanea è disposta dall'Ufficio preposto che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio e sarà da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, se ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio, determina la revoca definitiva dell'autorizzazione.

**03.** Le condizioni ostative di cui all'art. 36, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, o al responsabile amministrativo dell'impresa, o all'incaricato alla trattazione degli affari dell'impresa, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta, se non è stata immediatamente sostituita con altra persona avente i requisiti richiesti.

**04.** L'autorizzazione sarà revocata in ogni caso:

- a) per l'inosservanza del divieto di cessione temporanea dell'attività;
- b) per mancata integrazione della cauzione di cui l' Amministrazione comunale abbia deciso di avvalersi, in tutto o in parte.

**05.** In tutti i casi di sospensione o di revoca sopra previsti, il provvedimento dovrà essere notificato, a cura del responsabile del Servizio, con lettera raccomandata A.R. alle imprese autorizzate con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni, decorso tale lasso di tempo, l'Ufficio Comunale competente, provvederà de quo.

**06.** In caso di infrazioni ritenute lievi, il responsabile comunale del Servizio o i Vigili Urbani, irrogheranno le sanzioni previste dall'art.64. In caso di recidiva le sanzioni dovranno essere raddoppiate. Anche in questa ipotesi dovrà essere inviata, a cura del responsabile comunale che applica la sanzione, raccomandata A.R. contenente assegnazione di un termine di 15 giorni per la presentazione d'eventuali giustificazioni o discolpe, trascorso il quale il responsabile, a suo insindacabile giudizio, applicherà la sanzione.

**07.** La revoca dell'autorizzazione comporta la perdita del deposito cauzionale di cui al precedente art. 49.

**Articolo 52 - Vigilanza e Controlli**

01. In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del responsabile del servizio o da personale delegato dal Comune interessato. I funzionari comunali, nell'ambito dei loro poteri, potranno verificare la corretta esecuzione dei Trasporti e delle Onoranze Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dal D.P.R. 285/90.

**CAPO V****CREMAZIONE****Articolo 53 - Autorizzazione alla cremazione**

01. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso, [modello predisposto, art.63] tramite il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all' art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130, e L.R. 20/2006, previo accertamento della morte effettuata come stabilito dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/90. L'istanza è fatta al sindaco, dall'interessato o suo delegato, in esenzione di marca da bollo, così come stabilito dalla legge. Nel caso in cui la manifestazione di volontà è resa dal coniuge, o in mancanza, dai parenti prossimi, deve essere espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto o depositato temporaneamente nella salma mortuaria del cimitero locale, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di Massa di Somma, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

02. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico curante o in mancanza dal necroforo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) il nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

03. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune di Massa di Somma previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente art. 2.

04. Il Sindaco del Comune di Massa di Somma, su proposta del Presidente del Consorzio Cimiteriale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. di competenza, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

**05.** Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

**06.** Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 3.

**07.** Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni

cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. di competenza segnalare al Comune di Massa di Somma, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

**08.** Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuto alcuna tariffa o diritto e sia l'istanza di richiesta che l'atto autorizzatorio sono emessi in esenzione di marca da bollo, così come previsto dalla legge.

#### **Articolo 54 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

**01.** La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 e della Legge Regionale 20/2006.

**02.** La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall' art. 3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

**03.** La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

**04.** Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente art. 2. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, su disposizione del responsabile del Cimitero.

**05.** La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

**06.** La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata

dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal responsabile del Cimitero o da impresa funebre delegata dalla famiglia.

**07.** Dopo la dispersione, avvenuta nei modi specificati nei commi precedenti, l'urna cineraria vuota dovrà essere consegnata, a cura dell'incaricato della dispersione, al responsabile del Cimitero Consortile, il quale provvederà a smaltirla secondo le norme vigenti.

**08.** Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, sarà redatto apposito verbale e l'operazione sarà annotata nei registri di cui all' art. 52 del Reg.P.M. 285/90.

### **Articolo 55 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri**

**01.** L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata, se è il caso al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto sia per iscritto o verbalmente e quindi manifestata, nella forma di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 2 o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

**02.** La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto, manifestata nei modi di cui al comma precedente.

**03.** In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

**04.** I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, oppure dove sono tumulate le ceneri. L'istanza è fatta in esenzione di marca da bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell' art. 3 della L. 130/01);
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell' art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli

determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;

h) I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, di cui al successivo art.63, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

**05.** Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria richiedendo anche l'autorizzazione al trasporto.

**06.** Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, applicando quanto disposto dal comma precedente.

**07.** Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio cimitero, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo;
- b) delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;
- c) dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

#### **Articolo 56 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie**

**01.** Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed il sigillo posto dal responsabile del forno crematorio.

**02.** Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

**03.** Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

**04.** La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso, a cura del richiedente, a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

05. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

**Articolo 57 - Cremazione stranieri**

01. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti richiesti dall' art.53, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

02. In ogni caso potrà avere applicazione, se richiesta e che non sia in contrasto con le norme vigenti, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

## C A P O VI

### PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO FUNEBRE

**Articolo 58 - Necroforo**

01. Al necroforo è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare deve:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
- b) provvedere ad assistere alla deposizione della salma nella cassa funebre e alla chiusura della stessa, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura;
- c) controllare che venga fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione di cui al precedente art. 22;
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;
- e) assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie;
- f) redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune.
- g) ottemperare a quanto previsto dall' art. 21 precedente.

02. La mansione di necroforo è svolta dal responsabile dell'impresa di trasporti funebri regolarmente autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri, di cui all'art.34 comma 1 lettera d), con nomina del Sindaco del comune dove si esercita l'attività, su proposta dell'interessato.

**C A P O V I I****VENDITA DI ARTICOLI FUNEBRI - ATTIVITA' DI DISBRIGO PRATICHE****Articolo 59 - Vendita di articoli funebri e attività di disbrigo pratiche in forma disgiunta dal trasporto funebre**

**01.** I locali in cui si intende svolgere il solo esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri, articoli funebri e accessori funebri, in forma disgiunta dal trasporto funebre, devono avere le caratteristiche di cui al precedente art.35, comma 1 lettera b).

**02.** I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, di cui al comma 1, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti da questa autorizzazione, devono effettuare la sola vendita di casse funebri e articoli funebri al dettaglio, fornendo il cofano funebre alla famiglia del defunto, la quale per utilizzarlo, si dovrà rivolgere ad altro soggetto abilitato e autorizzato al trasporto funebre nel territorio del Comune, in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art.34.

**03.** I soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere le sole pratiche amministrative, adempiendo agli obblighi previsti da quella autorizzazione.

**04.** I soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2 o punto 3, o in possesso di entrambe, non possono svolgere né i servizi funebri né il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art.34. Solo i soggetti muniti di autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, di cui al precedente art.34, poiché debitamente formati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il servizio funebre e di trasporto e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione prevista.

**05.** E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività di trasporto funebre.

**Articolo 60 - Divieti**

**01.** E' fatto divieto ai soggetti di cui al precedente art.59:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in origine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

**02.** I soggetti di cui al precedente art.59 devono:

- a) fornire informazioni chiare e complete sulle forniture e i servizi offerti e

sottoporre i prezzi relativi senza influenzare le scelte;

b) fare, nel caso lo ritengano opportuno, la pubblicità sulle forniture che sono in grado di offrire in maniera chiara e semplice senza forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

**03.** E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo alla ditta e corrispondere mance o compensi a terzi, affinché, acquisiscano forniture all'impresa.

**Articolo 61 - Sospensione – Revoca**

**01.** Nel Comune interessato, l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre, la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti, spettano al Sindaco, ai Dirigenti del Settore di competenza, agli organi di Polizia Municipale, all'ufficio comunale del commercio, al responsabile del cimitero e all'Ufficiale di Stato Civile.

**02.** In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 64 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili per violazioni di altre norme, il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di 210 giorni o la revoca delle autorizzazioni date.

**03.** Chiunque eserciti l'attività di trasporto funebre senza essere in possesso dell'autorizzazione del Comune di cui al precedente art.34, è punito con la sanzione amministrativa prevista al successivo art.64 e la chiusura immediata dell'esercizio disposta dal Comune.

## CAPO VIII

### DISPOSIZIONI VARIE

**Articolo 62 - Locandine per gli avvisi necrologici murali**

**01.** Le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, di cui all'art.34, possono, su autorizzazione del sindaco del comune interessato, sentito l'ufficio tecnico competente, installare un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine.

**02.** Le dette locandine devono essere utilizzate esclusivamente per le affissioni degli annunci di lutto, a cura dell'impresa di trasporti funebri richiedente e proprietaria.

**03.** Le imprese di trasporti funebri richiedenti dovranno presentare istanza su carta legale indirizzata al Sindaco del comune interessato, con allegato il disegno del modello della locandina, la piantina della città in scala adeguata, con le indicazioni dei luoghi di installazione e le relative foto del luogo di ogni installazione.

**04.** L'impresa di trasporti funebri autorizzata all'installazione delle locandine, resterà unica proprietaria e responsabile sia dell'installazione che della relativa

manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Inoltre dovrà dimostrare di aver stipulato contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati dalle strutture installate.

05. Il Sindaco interessato non rilascia l'autorizzazione, di cui al comma 1, se il numero di locandine esistenti è sufficiente. Le imprese funebri, che hanno necessità di affiggere gli avvisi di lutto murali, devono rivolgersi, per l'utilizzo delle locandine comunali, all'ufficio affissione del Comune interessato, pagando allo stesso i relativi oneri oppure per l'utilizzo delle locandine private direttamente all'impresa proprietaria, pagando alla stessa i relativi oneri.

06. L'affissione dei manifesti di lutto verrà eseguita, anche se urgente, secondo la disponibilità del personale incaricato e degli spazi da utilizzare a seguito del pagamento degli oneri di cui al precedente comma 5.

#### **Articolo 63 - Modulistica - Tariffario**

01. Il Sindaco del Comune di Cercola, entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, predisporrà apposito modulario, da approvare con delibera del Consiglio di Amministrazione del Comune stesso, nel quale sarà riportata tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento.

02. La modulistica approvata dovrà essere utilizzata dagli interessati, nonché dalle imprese di trasporti funebri o dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare tutte le incombenze richiamate nel presente regolamento.

03. La modulistica dovrà essere predisposta in maniera da facilitarne al massimo la compilazione.

#### **Articolo 64 - Sanzioni**

01. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell' art. 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e dell' art. 358 del T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

02. L'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente Locale, il Comune interessato applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.

#### **Articolo 65 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento**

01. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 12/2001 e dalle altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali.

02. Sono fatte salve le disposizioni o norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.

**Articolo 66 - Abrogazione precedente disposizioni**

01. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti e negli altri atti in materia anteriore al presente.
02. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento Comunale d'Igiene del comune di Cercola, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.
03. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

